



presso il  
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

Circ. n. 132 /XIX Sess.

Ai Presidenti degli Ordini  
degli Ingegneri d'Italia  
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: docenze in occasione di corsi di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011.  
Possibilità di accumulare ore di aggiornamento.

Caro Presidente,

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso al Consiglio Nazionale l'allegata nota nella quale, su richiesta specifica dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, si precisa che non essendoci uno specifico divieto normativo i **docenti dei corsi/seminari per l'aggiornamento della prevenzione incendi possono, con tale attività, accumulare ore per l'aggiornamento previsto dalle leggi vigenti.**

Nella stessa nota il Corpo precisa che "... per il docente interessato, non potrà invece essere riconosciuta valida, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. la riproposizione dello stesso evento formativo ...".

Così come auspicato il Consiglio Nazionale approfondirà in maniera congiunta al Corpo la vicenda, al fine di giungere ad una più puntuale regolamentazione della tematica.

Con l'occasione cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



dipvvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0013401.11-10-2017

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 0671636251/0 - email: [prev.prevenzionincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzionincendi@vigilfuoco.it)

032101 01 4101 137 002

All' Ordine degli Ingegneri di Milano  
[alexandra.cimbro@ordineingegneri.milano.it](mailto:alexandra.cimbro@ordineingegneri.milano.it)  
(rif. mail del 25 settembre 2017)

E, p.c. Al Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

**OGGETTO:** quesito relativo alle docenze in occasione di corsi di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011. Ordine degli Ingegneri di Milano.

Con riferimento al quesito pervenuto, ad ogni buon fine allegato in copia per il Consiglio nazionale che legge per conoscenza, si prende atto della problematica segnalata e si ritiene che la stessa necessiti di approfondimento congiunto con i Consigli Nazionali delle professioni, al fine di addivenire ad una giusta regolamentazione della materia.

Nelle more dei lavori sopraindicati, si segnala che l'attuale quadro normativo di riferimento, in particolare la circolare D.C. PREV. 7213 del 25/5/2012, non prevede un esplicito divieto della casistica prospettata nel quesito che, pertanto, può essere considerata accoglibile.

Resta ovviamente inteso che, per il docente interessato, non potrà invece essere riconosciuta valida, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al D.M 5 agosto 2011 e s.m.i., la riproposizione dello stesso evento formativo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

12/10/2017 E-usp/7407/2017



IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITTEARIO)